

Regolamento 28 gennaio 2010, n. 4

Regolamento relativo ai progetti ordinari di ricerca di Ateneo (PRA ordinari)

Art. 1

Ogni anno il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, determina l'ammontare delle risorse da destinare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ai Progetti ordinari di Ricerca di Ateneo (PRA ordinari), che sono quindi banditi con decreto rettorale.

Art. 2

1. Le domande per l'assegnazione dei fondi per la ricerca di Ateneo possono essere presentate da professori e ricercatori universitari strutturati presso l'Università di Messina, utilizzando la procedura telematica CINECA. Non è necessario presentare copia cartacea delle domande.
2. Possono far parte dei gruppi che si propongono per l'ottenimento di fondi dedicati alla ricerca di Ateneo, oltre a professori e ricercatori universitari, docenti e ricercatori a contratto, dottori di ricerca, a condizione che siano provvisti di idonea copertura assicurativa, dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di ricerca, titolari di borse di studio, personale strutturato presso l'Università di Messina in ruoli diversi da quello di professore e di ricercatore universitario, purché dotato di pubblicazioni o altri titoli idonei a comprovare lo svolgimento di attività di ricerca.
3. Fa parte integrante della domanda per l'assegnazione dei fondi per la ricerca di Ateneo l'indicazione della produzione scientifica dei singoli ricercatori o dei gruppi di ricerca, relativa ai cinque anni solari precedenti la data di pubblicazione del bando di finanziamento; farà fede quanto riportato nel Catalogo di Ateneo dei prodotti della ricerca.
4. Il resoconto contabile-scientifico di un progetto già svolto dovrà essere presentato, utilizzando la procedura telematica CINECA, entro il terzo anno successivo a quello di erogazione dei finanziamenti. L'utilizzazione nell'anno successivo al terzo rispetto a quello di erogazione del finanziamento può essere richiesta, in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, al Senato Accademico. I finanziamenti non utilizzati al termine del quarto anno dovranno essere restituiti alla Ragioneria dell'Università.
5. La mancata presentazione del resoconto contabile-scientifico tramite la procedura telematica CINECA comporta l'esclusione del responsabile del progetto dai finanziamenti per i PRA ordinari ed interdisciplinari e per premi a giovani ricercatori l'anno successivo a quello in cui la rendicontazione andava presentata e, comunque, fino alla regolarizzazione della rendicontazione da effettuarsi con le modalità richieste dall'Ateneo.
6. Un ricercatore non può partecipare a più di una domanda di finanziamento.
7. Le domande di coloro che partecipano anche al bando per i PRA interdisciplinari verranno accolte con riserva e saranno prese in considerazione solo in caso di esclusione dal finanziamento del progetto interdisciplinare.

Art. 3

1. Possono accedere ai fondi destinati alla ricerca di Ateneo in qualità di responsabili scientifici soltanto coloro che abbiano realizzato una produzione scientifica adeguata nel quinquennio precedente quello di emanazione del bando. La produzione scientifica del quinquennio si considera adeguata:
 - per la macroarea scientifico-tecnologica, se costituita da almeno cinque prodotti di ricerca appartenenti a una o più delle seguenti tipologie: articoli su riviste ISI (anche in formato elettronico), libri, capitoli di libro, monografie, brevetti;
 - per la macroarea umanistica, se costituita da almeno cinque prodotti di ricerca appartenenti a una o più delle seguenti tipologie: articoli su riviste (anche in formato elettronico), libri, capitoli di libro, *proceeding* di congressi internazionali o da almeno una monografia.

E' valutabile come produzione scientifica sufficiente per accedere ai finanziamenti anche un solo prodotto scientifico che abbia ottenuto la valutazione di eccellente nell'ultima valutazione CIVR o in altra analoga precedente la data del bando.

Non verranno finanziati coloro che partecipano a PRA interdisciplinari finanziati nello stesso anno.

Art. 4

1. Le risorse disponibili sono preliminarmente ripartite dal Senato Accademico tra la macroarea scientifico-tecnologica (Aree 01-09) e la macroarea umanistica (Aree 10-14).

2. La ripartizione delle risorse tra le Aree all'interno delle due macroaree sarà proposta agli organi di governo dell'Università da una Commissione nominata dal Senato Accademico, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- I) Consistenza numerica dei ricercatori attivi strutturati presso l'Università di Messina (a+b+c)
 - a) n. di ricercatori strutturati che hanno partecipato alle selezioni per i PRA del bando precedente;
 - b) n. di ricercatori strutturati che hanno partecipato alle selezioni per i PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale), FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di base) o FAR (Fondo per le agevolazioni alla ricerca industriale) nei quattro anni precedenti quello di emanazione del bando;
 - c) n. di ricercatori strutturati che hanno fatto parte nei quattro anni precedenti di unità di ricerca di PRIN, FIRB e FAR cofinanziati (dati ufficiali MIUR e CINECA).

II) Produzione scientifica:

La produzione scientifica delle Aree sarà data dalla somma della produzione scientifica dei singoli professori e ricercatori di ruolo di ciascuna Area secondo quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 2 ed è costituita dai prodotti di ricerca pubblicati entro il 31 dicembre dell'ultimo degli anni di riferimento. La produzione scientifica sarà valutata utilizzando per quanto possibile le banche dati ISI e indici riconosciuti in ambito internazionale, pesando i prodotti della ricerca in funzione della loro tipologia, della collocazione editoriale e del numero degli autori.

III) Produttività scientifica delle Aree ottenuta dividendo la produzione scientifica dell'Area per il numero di afferenti alla stessa.

IV) Dati ufficiali MIUR e CINECA relativi all'ultima valutazione CIVR o altra equivalente.

3. Il peso percentuale degli indicatori, di cui al comma 2 del presente articolo, per la distribuzione delle risorse tra le Aree è il seguente:

- 30% consistenza numerica dei ricercatori attivi;
- 40% produzione scientifica;
- 20% produttività scientifica;
- 10% risultati dell'ultima valutazione CIVR o equivalente.

4. I Comitati d'Area formulano le proposte di ripartizione delle risorse all'interno delle Aree, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta. Le proposte sono esaminate e valutate dalla Commissione di cui al comma 2 del presente articolo e da questa sottoposte al Senato Accademico.

5. Per la ripartizione delle risorse, i Comitati d'Area utilizzano, al loro interno, specifici e motivati criteri legati al valore scientifico dei proponenti e dei componenti i gruppi di ricerca.

Il peso percentuale dei criteri è il seguente:

- 10% Proprietà scientifica di progetti PRIN, FIRB e FAR cofinanziati (per ogni progetto il peso è 1/numero di componenti dell'Unità Operativa).
- 10% Proprietà scientifica di progetti PRIN che hanno ricevuto giudizi positivi, inclusi i progetti cofinanziati sopra citati (per ogni progetto il peso è 1/numero di componenti dell'Unità Operativa).
- 65% Produzione e produttività scientifica.
- 15% Contenuti e realizzabilità del progetto.

Art. 5

1. Al fine di calcolare la produzione e la produttività scientifica delle Aree, la Commissione di cui al comma 2 dell' art. 4 applica i criteri e i pesi utilizzati dal Nucleo di Valutazione per calcolare la produzione e la produttività scientifica dei collegi di dottorato sia per la macroarea umanistica (Aree 10 – 14) che per quella scientifico-tecnologica (Aree 01 – 09).